

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

**CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE**

**III<sup>a</sup> SEZIONE**

**L.N.D. Comitato Interregionale**

**COMUNICATO UFFICIALE N. 025/CGF**  
**(2014/2015)**

**TESTO DELLA DECISIONE RELATIVA AL**  
**COM. UFF. N. 314/CGF– RIUNIONE DEL 5 GIUGNO 2014**

## **I COLLEGIO**

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Maurizio Borgo, Avv. Vincenzo Fortino, Prof. Paolo Tartaglia – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

**1. RICORSO DERTHONA F.B.C. 1908 SRL AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 9 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. SCARNECCHIA ROBERTO SEGUITO GARA FOLGORE CARATESE A.S.D./DERTHONA F.B.C. 1908 SRL DEL 4.5.2014** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 122 del 5.5.2014)

Con nota, spedita in data 8.5.14, la società Derthona F.B.C. 1908 S.r.l. ha preannunciato la proposizione di ricorso ex art. 37 C.G.S. avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D. (pubblicata sul Com. Uff. n. 122 del 5.5.14 del predetto Dipartimento) con la quale era stata irrogata, a carico dell'allenatore della predetta Società, sig. Sscarnechia Roberto, la sanzione della squalifica per 9 giornate effettive di gara, con riferimento alla gara Folgore Caratese A.S.D./Derthona F.B.C. 1908 S.r.l., disputatasi in data 4.5.2014.

A seguito della trasmissione degli atti ufficiali della gara da parte della segreteria di questa Corte, la Società Derthona F.B.C. 1908 S.r.l. faceva pervenire rituale ricorso.

Le doglianze della Società ricorrente sono parzialmente fondate in relazione alla entità della sanzione inflitta al sig. Sscarnechia.

Preliminarmente, corre l'obbligo di richiamare, ancora una volta, il valore di fede privilegiata che nell'ordinamento sportivo ha quanto descritto nel rapporto del Direttore di Gara; fede privilegiata che, come tale, non può essere, in alcun modo, vinta attraverso la produzione di altre prove, quale, per esempio, la documentazione filmata.

Ciò non esclude, però, che questa Corte possa considerare tutti gli elementi utili ad una corretta valutazione del caso di specie.

Alla luce di quanto sopra, deve evidenziarsi come la prima condotta, tenuta dal sig. Scarnecchia, sia stata correttamente qualificata dal Giudice Sportivo quale condotta irrisuolosa nei confronti del direttore di gara poiché lo ha irriso facendo riferimento, in modo ironico, alla comune provenienza dalla città di Roma; tale condotta è meritevole di applicazione della sanzione prevista all'art. 19 punto 4 lett. a) C.G.S., nel minimo della squalifica per 2 gare effettive.

Con riferimento, invece, alla seconda condotta, questa Corte ritiene, invece, non corretta la qualificazione della stessa, operata dal Giudice Sportivo, alla stregua di una condotta violenta nei confronti del direttore di gara.

Poiché la spallata non ha procurato al direttore di gara alcun dolore, ed il sig. Scarnecchia si è poi recato nel proprio spogliatoio, esclusa la violenza nei confronti dell'arbitro, il fatto deve essere riquilibrato come condotta gravemente antisportiva (art. 19 punto 4 lett. a) C.G.S.), che comporta la squalifica per ulteriori quattro gare effettive.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Derthona F.B.C. 1908 SRL di Tortona (Alessandria), riduce la sanzione inflitta a 6 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**2. RICORSO S.S.D. TARANTO F.C. 1927 A.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 10 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CARLOTO EDUARDO LUIS SEGUITO GARA PLAY OFF, TARANTO/MONOSPOLIS DEL 14.5.2014** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale– Com. Uff. n. 132 del 15.5.2014)

Al termine della gara Taranto/Monospolis Play Off del 14.5.2014 del Campionato Nazionale Serie D, Girone H – Play Off, disputata a Taranto, la S.S.D. Taranto F.C. 1927 a r.l. proponeva rituale reclamo avverso la sanzione della squalifica per 10 giornate effettive di gara al calciatore Eduardo Luis Carloto comminata dal Giudice Sportivo.

Il competente Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale adottava la sanzione di cui sopra, con delibera Com. Uff. n. 132 del 15.5.2014.

Il Giudice Sportivo motivava la propria decisione nei confronti del calciatore Eduardo Luis Carloto affermando che “a gioco in svolgimento si dirigeva con atteggiamento minaccioso verso l’Arbitro e, raggiuntolo, colpiva con il proprio petto il petto del Direttore di gara la cui maglia strattonava per due volte. Nella circostanza, a voce alta, rivolgeva all’Arbitro espressioni dal contenuto estremamente ingiurioso.”

Avverso il suddetto provvedimento, la società S.S.D. Taranto F.C. 1927 a r.l. ha proposto appello alla C.G.F..

L’appello va rigettato.

Il calciatore Eduardo Luis Carloto infatti, così come refertato dall’arbitro, palesemente, a gioco in svolgimento, si dirigeva verso lo stesso con fare minaccioso e con il suo petto colpiva con forza quello del Direttore di gara e per ben due volte ne strattonava la maglia. Per di più, contestualmente lo offendeva gravemente ed a voce alta profferendo allo stesso le seguenti parole: “sei un pezzo di m....., sei un c....., sei una testa di c....”.

La squalifica comminata di 10 giornate effettive di gara può considerarsi equa per la gravità del fatto.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Taranto F.C. 1927 a.r.l. di Taranto.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**3. RICORSO U.S.D. LAVAGNESE 1919 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. AMIRANTE SALVATORE SEGUITO GARA PLAY-OFF, BORGOSIESIA/LAVAGNESE 1919 DEL 14.5.2014** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 132 del 15.5.2014)

Al termine della gara Borgosesia/Lavagnese Play Off del 14.05.2014 del Campionato Nazionale Serie D, Girone A – Play Off, disputata a Borgosesia (VC), la U.S.D. Lavagnese 1919 proponeva rituale reclamo avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara al calciatore Salvatore Amirante comminata dal Giudice Sportivo.

Il competente Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale adottava la sanzione di cui sopra, con delibera Com. Uff. n. 132 del 15.5.2014.

Il Giudice Sportivo motivava la propria decisione nei confronti del calciatore Salvatore Amirante “per avere, in azione di gioco colpito al volto un calciatore avversario con entrambe le mani”.

Avverso il suddetto provvedimento, la società U.S.D. Lavagnese 1919 ha proposto appello alla C.G.F. chiedendo una riduzione della squalifica in quanto l’Amirante non avrebbe colpito il calciatore avversario in azione di gioco ma al limite della loro area di gioco, mentre l’azione era nell’area opposta.

L’appello va rigettato.

Il calciatore Salvatore Amirante infatti, così come refertato dall’assistente dell’Arbitro, al 2° del primo tempo palesemente assumeva una condotta violenta colpendo con due mani il volto dell’avversario a gioco in svolgimento.

La squalifica comminata di 3 giornate effettive di gara può considerarsi equa per la gravità del fatto.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società U.S.D. Lavagnese 1919 di Lavagna (Genova).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

## II COLLEGIO

Avv. Maurizio Greco – Presidente; Avv. Maurizio Borgo, Avv. Vincenzo Fortino, Prof. Paolo Tartaglia, Prof. Alessandro Zamponi – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

### **4. RICORSO S.C. CARONNESE S.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 8 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. SIMONE ANDREA SEGUITO GARA PLAY-OFF DEL CAMPIONATO JUNIORES, CALCIO CHIERI 1955/S.C. CARONNESE DEL 17.5.2014** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 109 del 19.5.2014)

La S.C. Caronnesi ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale pubblicata sul Com. Uff. n. 109 del 19.5.2014 con la quale, in riferimento alla gara Play Off del Campionato Juniores tra Calcio Chieri 1955 e S.C. Caronnesi del 17.5.2014, ha comminato la squalifica per 8 gare al calciatore Simone Andrea con la seguente motivazione: “per avere, al termine della gara, al rientro negli spogliatoi, rivolto espressioni offensive all’indirizzo di un A.A. e della Terna arbitrale. Nella circostanza ostacolava il rientro di un A.A. all’interno dello spogliatoio e con la spalla urtava dapprima la spalla e poi il mento dello stesso”.

A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere la riduzione della squalifica ha proposto ricorso deducendo alcuni motivi.

In particolare la ricorrente ha sostenuto che l’evento “sia stato causato in maniera leggera e non da causare danno alla persona”. Tale affermazione contrasta radicalmente con quanto contenuto nel rapporto dell’Assistente di gara.

Il ricorso non può essere accolto non essendovi motivo per distaccarsi dalla decisione assunta dal Giudice Sportivo sulla scorta del puntuale rapporto dell’Assistente di gara.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.C. Caronnesi S.S.D. di Caronno Pertusella (Varese).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

### **5. RICORSO CALC. SELVATICO STEFANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA SEGUITO GARA SSD CORREGGESE 1948 A.R.L./USD OLGINATESE CALCIO DEL 18.5.2014** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 134 del 19.5.2014)

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 134 del 19.5.2014, ha inflitto la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al calciatore Selvatico Stefano.

Tale decisione veniva assunta perché, durante l’incontro S.S.D. Correggese 1948 A.R.L./U.S.D. Olginatese Calcio disputato il 18.5.2014, il Selvatico veniva espulso per somma di ammonizioni, alla notifica del provvedimento disciplinare rivolgeva espressioni offensive all’indirizzo del Direttore di gara e in segno di protesta, si liberava della maglia.

Avverso tale provvedimento il calciatore Selvatico Stefano ha preannunciato reclamo, innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 22.5.2014 formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”.

Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, il ricorrente, inoltrava formale rinuncia all’azione.

La Corte premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per

quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dal calciatore Selvatico Stefano, dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**6. RICORSO A.S.D. LUPA ROMA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CERRAI LORENZO SEGUITO GARA PRO PIACENZA 1919/LUPA ROMA DEL 29.5.2014** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 142 del 30.5.2014)

Con comunicazione del 31.5.2014, la società A.S.D. Lupa Roma ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D. pubblicata sul Com. Uff. n. 142 del 30.5.2014 con la quale è stata disposta a carico del calciatore Cerrai Lorenzo la squalifica di 2 giornate effettive di gara in relazione alla gara Pro Piacenza 1919/A.S.D. Lupa Roma del 29.5.2014 *“per avere rivolto espressioni irrispettose nei confronti del direttore di gara”*. Con il proprio ricorso, la società reclamante ha chiesto conclusivamente la riduzione della sanzione ad una sola giornata di squalifica in considerazione del fatto che l'espressione rivolta all'arbitro (*non fare lo scemo*), che aveva determinato l'espulsione dal campo del medesimo giocatore, rappresenterebbe una espressione non particolarmente offensiva e tale da meritare così grave sanzione; il giocatore, peraltro, nell'allontanarsi dal terreno di gioco avrebbe porto le proprie scuse al direttore di gara per l'accaduto.

Il reclamo è fondato e, pertanto, merita di essere accolto.

In effetti la Corte ritiene che l'espressione utilizzata dal calciatore nei confronti dell'arbitro, come riportata nel referto arbitrale (*dopo una mia decisione mi si rivolgeva dicendo “scemo”*), benché sicuramente censurabile con il provvedimento di espulsione dal campo e con la determinazione di una ulteriore sanzione, possa essere adeguatamente punito con la squalifica per una giornata in luogo delle due disposte dal Giudice sportivo. L'epiteto utilizzato, infatti, sicuramente sconveniente espressione del disappunto del calciatore rispetto all'operato dell'arbitro nella situazione contingente, appare di sostanziale tenuità e non caratterizzato dalla particolare potenzialità offensiva presupposta dalla previsione di cui all'art. 19.4, lett. a) che stabilisce in due giornate di squalifica la sanzione a carico del calciatore sia in caso di condotta ingiuriosa che irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara. Da ciò si ricava che l'atteggiamento insolente del calciatore, tale da meritare una previsione edittale identica a quella stabilita per il caso della condotta ingiuriosa, debba essere caratterizzato, secondo una media convenzionale, da potenzialità offensiva di livello equivalente alla lesione dell'onore o del decoro della persona dell'ufficiale di gara.

Per questi motivi la C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Lupa Roma e, per l'effetto, riduce la sanzione inflitta al calciatore Cerrai Lorenzo ad 1 giornata effettiva di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Mario Sanino

**Publicato in Roma il 13 agosto 2014**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete